



REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Il successo dell'Agricoltura Lucana: le Organizzazioni di Produttori

Università degli Studi di Basilicata

24/10/2014

INDICE

1.PREMESSA

2.RIFERIMENTI REGOLAMENTARI

3.SETTORE ORTOFRUTTA

3.1 COS'E' UNA OP

3.1.1. NUMERO DEI SOCI

3.1.2 REGOLE STATUTARIE

3.1.3 FATTURAZIONE DIRETTA delle OP

3.1.4 FATTURAZIONE DELGATA ai SOCI

3.2 NORME COMUNI di PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE

3.2.1 COMMERCIALIZZAZIONE FUORI dell'OP

3.2.2 ESTERNALIZZAZIONE delle ATTIVITA'

3.3 IL PROGRAMMA OPERATIVO

3.3.1 MODIFICHE del PROGRAMMA OPERATIVO

3.4 IL VPC (valore della produzione commercializzata)

3.5 IL FONDO di ESERCIZIO

3.6 I CONTRIBUTI alle OP (1)

3.7 I CONTRIBUTI alle OP (2)

3.8 AIUTO FINANZIARIO all'UNIONE

3.9 AIUTO FINANZIARIO NAZIONALE

3.10 RENDICONTAZIONE

3.11 GESTIONE COMMERCIALE ed ORGANIZZATIVA (1)

3.12 GESTIONE COMMERCIALE ed ORGANIZZATIVA (2)

4. SETTORE «NON ORTOFRUTTA»

4.1 FATTURAZIONE

4.2 AIUTI

4.3 CONTRIBUTI

4.4 PIANO di AVVIAMENTO

5. SETTORE «OLEOLICOLO»

6. SCHEDE di MISURA PSR

1. PREMESSA

La riforma della politica agricola comunitaria
ed il regime specifico di sostegno
dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM)
hanno riportato al centro del dibattito
il ruolo delle **Organizzazioni di Produttori (OP)**
e delle **Organizzazioni Interprofessionali (OI)**

2. RIFERIMENTI REGOLAMENTARI

Le **OP** e le loro **forme associate** sono regolamentate da:

Regolamento (UE) n. 1306/2013

[finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune];

Regolamento (UE) n. 1308/2013

[organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli];

Regolamento (UE) n. 499/2014

[settore degli ortofruttili freschi e trasformati];

Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

[modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori ortofruttili freschi e trasformati]

D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014

[Procedure per il riconoscimento ed il controllo delle OP, delle AOP e per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi].

3. SETTORE ORTOFRUTTA

L'Unione Europea aiuta le Organizzazioni di Produttori ed ammette gli stessi aiuti anche quando sono erogati dagli Stati Membri, perché le OP sono **strutture di democrazia economica** con larga partecipazione dei soci alle scelte strategiche ed operative della OP.

3.1 COS'E' UNA OP

Una **Organizzazione di Produttori** è un' **aggregazione di aziende agricole di produzione sotto forma di cooperativa o di associazione.**

Per poter essere riconosciuta deve rispettare quattro principali requisiti:

- fatturato e numero di soci;
- regole statutarie;
- fatturazione diretta della OP;
- norme comuni di produzione e commercializzazione

3.1.1 NUMERO DEI SOCI

Ai fini del riconoscimento le OP devono presentare un **numero minimo di produttori associati** che è fissato a **10**

Il numero minimo di produttori è fissato a **5** per le OP riconosciute unicamente per:

1. **funghi e tartufi** (codici NC 070951 e NC 070959);
2. **fichi freschi** (codice NC 0804 20 10);
3. **i fichi d'india** (codice NC 0810 9075 50);
4. **noci** (codice NC 080231 e NC 080232);
5. **zafferano, timo, basilico, rosmarino, salvia** (capitoli NC 09 e NC 12)

3.1.2 REGOLE STATUTARIE

Le **OP**, per presentare **DOMANDA** di **RICONOSCIMENTO**, devono assumere una delle seguenti **FORME GIURIDICHE**:

1. società di capitali, aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
2. società cooperative agricole e loro consorzi;
3. società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Art. 2 D.M. n.9084 del 28/28/2014 [riconoscimento di organizzazioni di produttori]

3.1.3 FATTURAZIONE DIRETTA delle OP

Le vendite e la fatturazione
sono esercitate direttamente dalla OP
per conto dei suoi soci.

E' obbligatorio che tutte le produzioni dei soci
siano fatturate dalla OP

3.1.4 FATTURAZIONE DELEGATA ai SOCI

Fino al 31 dicembre 2014 le Regioni possono autorizzare le OP che ne faranno richiesta **a far effettuare la fatturazione ai propri soci** per una quota non superiore al 40% del VPC (valore della produzione commercializzata)

Allegato al D.M. n.9084 del 28/28/2014

3.2 NORME COMUNI di PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE

Le novità del **Regolamento delegato (UE) n. 499/2014**, che integra i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo, consente ai soci produttori delle OP:

- la commercializzazione della produzione fuori dall'OP

[art. 27 del Regolamento (UE) n. 499/2014];

- l'esternalizzazione delle attività

[art. 27 del Regolamento (UE) n. 499/2014].

3.2.1 COMMERCIALIZAZIONE FUORI dalla OP

I produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono **vendere al consumatore**, per il suo fabbisogno personale, **direttamente o al di fuori della propria azienda**, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.

Art. 4 D.M. n.9084 del 28/28/2014 [vendita diretta della produzione]

3.2.2 ESTERNALIZZAZIONE delle ATTIVITA'

L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del valore fatturato nell'anno precedente, relativamente ai soli prodotti oggetto del riconoscimento, conferiti dai propri soci produttori.

Art. 6 D.M. n.9084 del 28/28/2014 [esternalizzazione]

3.3 II PROGRAMMA OPERATIVO

Il programma operativo è presentato entro il **30 settembre** dell'anno precedente a quello della sua esecuzione e può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento.

I programmi operativi hanno **durata** variabile, **dalle 3 alle 5 annualità** ed illustrano la previsione degli obiettivi e delle azioni individuate a perseguirli. I programmi operativi sono accompagnati da un programma esecutivo relativo alla prima annualità.

I programmi operativi hanno **decorrenza** che va dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione del termine al 31 dicembre.

Allegato al D.M. n.12705/2013 [procedure per il riconoscimento e controllo delle OP, delle AOP]

3.3.1 MODIFICHE del PROGRAMMA OPERATIVO

Il programma operativo poliennale può anche subire **modifiche che interessano sia le singole annualità** in fase di esecuzione che le annualità successive.

Modifiche in corso d'anno

Gli stati membri possono autorizzare modifiche ai programmi operativi e queste vanno richieste entro il 15 settembre.

Art. 66 del Regolamento (UE) n. 543/2011

[modifiche ai programmi operativi nel corso dell'anno]

Modifiche per gli anni successivi

Entro il 15 settembre le organizzazioni di produttori possono richiedere modifiche dei programmi operativi e della relativa durata, che acquistano efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 65 del Regolamento (UE) n. 543/2011

[modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi]

3.4 II VPC (valore della produzione commercializzata)

Il VPC di una OP è calcolato in base alla
produzione della stessa organizzazione e dei suoi soci produttori
e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli
per i quali l'organizzazione è riconosciuta.

Il VPC

rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del **fondo di esercizio**

Art. 50, Regolamento (UE) n. 543/2011

Ai fini del RICONOSCIMENTO le OP devono presentare:

1. valore minimo di produzione,
2. % minima del volume della produzione regionale.

Decreto legislativo n. 102/2005

3.5 II FONDO di ESERCIZIO

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro **supporto economico finanziario** nel FONDO di ESERCIZIO, distinto per annualità.

L'importo indicativo del fondo di esercizio deriva dall'applicazione al VPC nel periodo di riferimento delle seguenti aliquote massime:

1. 8,2%, che consente di usufruire dell'aiuto comunitario fino all'importo del 4,1% del VPC;
2. (eventualmente) 1% in aggiunta all'8,2% per eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi che non trovano copertura con l'8,2% e fino all'importo massimo del 33% del fondo di esercizio.

In questo caso l'aiuto comunitario può arrivare al 4,6% del VPC (+ 0,5%).

Allegato al D.M. n.12705/2013 [procedure per il riconoscimento e controllo delle OP, delle AOP]

3.6 I CONTRIBUTI alle OP (1)

Gli aiuti sono erogati sotto forma di sostegno al Programma Operativo.

Per finanziare, nella misura del **50% del suo budget di spesa**

detti programmi redatti dalla OP,

è concesso un contributo a fondo perduto del 4,1% del fatturato della OP,

a questo è possibile sommare

un ulteriore contributo dello 0,5% dello stesso fatturato

per interventi contro le CRISI di MERCATO.

3.7 I CONTRIBUTI alle OP (2)

La **PRODUZIONE BIOLOGICA** fruisce di un tasso di **cofinanziamento comunitario** del **60%** (anziché il 50%).

Nelle Regioni degli Stati membri in cui il livello delle OP è scarso gli Stati membri possono concedere alle OP un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80%,

lo stesso aiuto è concesso a quelle Regioni degli Stati membri in cui le OP:

1. commercializzano meno del 15%

del valore della produzione ortofrutticola delle stesse Regioni;

2. qualora tale produzioni rappresenti almeno il 15%

della produzione agricola totale della Regione.

3.8 AIUTO FINANZIARIO dell'UNIONE

L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al **50 %**
della spesa effettivamente sostenuta
ed è limitato al **4,1 % del valore della produzione commercializzata**;
tale percentuale può essere portata al **4,6 % e 4,7%**
a condizione che la porzione eccedente il 4,1 %
sia utilizzata unicamente per misure di **prevenzione e gestione delle crisi**.

Il limite del 50 % è portato al 100 % in caso di
ritiri dal mercato di ortofrutticoli
in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata
sempre che i prodotti ritirati vengano smaltiti come da regolamento.

Art. 34, paragrafo 1, del Regolamento n°1308/2013

3.9 AIUTO FINANZIARIO NAZIONALE

Nelle Regioni in cui il livello delle OP è scarso,
previa richiesta debitamente giustificata,
queste potranno beneficiare di un contributo non superiore all'80% dei finanziamenti.

Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio

Nelle Regioni che commercializzano meno del 15 % del VPC delle stesse Regioni
e qualora detta produzione rappresenti almeno il 15 % della produzione regionale,
l'aiuto finanziario nazionale
può essere **rimborsato dall'Unione** su richiesta dello Stato membro interessato.

Art. 35, paragrafo 1, del Regolamento n°1308/2013

3.10 RENDICONTAZIONE

Entro il **15 febbraio** dell'anno successivo

a quello della realizzazione del programma operativo

le OP presentano

all'Organismo Pagatore e per conoscenza alla Regione competente,

la richiesta di aiuto a saldo

con allegata la relativa rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 96 del Regolamento (UE) n. 543/2011 [Relazioni e comunicazioni];
Art. 69 del Regolamento (UE) n. 543/2011 [domande di aiuto]

3.11 GESTIONE COMMERCIALE ed ORGANIZZATIVA (1)

Le OP realizzano commercializzazione del prodotto dei propri soci.

Per poter svolgere le proprie attività le OP possono avvalersi di filiali da loro controllate, di soci, di soggetti terzi ed è ammessa la sottoscrizione di contratti per l'esternalizzazione di talune attività:
es. il condizionamento, la commercializzazione.

3.12 GESTIONE COMMERCIALE ed ORGANIZZATIVA (2)

La riforma contempla un ampliamento delle misure che possono essere gestite attraverso il programma operativo, includendo la prevenzione e la gestione delle crisi.

Oltre al tradizionale ritiro dei prodotti dal mercato tali misure contemplano:

- **la raccolta in verde o la mancata raccolta;**
- **l'attività di promozione e comunicazione;**
- **le iniziative di formazione;**
- **l'assicurazione del raccolto;**
- **un sostegno finanziario alle spese per la costituzione di fondi comuni di investimento.**

4. **NORMATIVA per il SETTORE “NON ORTOFRUTTA”**

Per il settore diverso dall'ortofrutta, in base al Decreto Mipaf 85 del 2007, occorre avere almeno **5 soci** ed un **fatturato di almeno 300.000 euro**.

Se si tratta di **nuova società** che chiede di essere riconosciuta come OP, il requisito del fatturato minimo si calcola verificando i **fatturati triennali dei soci aderenti alla OP**.

D.M. n. 85 del 12/02/2007 di attuazione del d.lgs. 102/05

4.1 FATTURAZIONE

Le **vendite** e la **fatturazione**
sono esercitate **direttamente dalla OP**
per conto dei suoi soci

per almeno il 75% del fatturato di ogni suo singolo socio.

E' prevista una deroga parziale nei casi di:

- vendita diretta aziendale;

- per prodotti il cui volume sia marginale

rispetto al volume totale commercializzabile dalla OP;

3. per prodotti che non rientrano nella normale linea commerciale della OP.

4.2 AIUTI

Gli aiuti riguardano le classiche spese di funzionamento:

- ufficio amministrativo,
- ufficio commerciale,
- spese di costituzione ed avviamento della OP;
- spese di esercizio.

Per la prima volta è stato istituito un **settore “prodotti biologici”**.

E' possibile raggruppare tutte le produzioni biologiche certificate

ai sensi del **Reg. CEE 834/2007** con esclusione dell'ortofrutta.

4.3 CONTRIBUTI

Il primo anno fino ad un massimo di **100.000 euro a fondo perduto** è destinato a tali Organizzazioni di Produttori, l'aiuto prosegue, in quantità percentuale decrescente, in base al proprio fatturato, per 5 anni.

Seguono per ciascun anno di esercizio i seguenti massimali:

1° anno € 100.000

2° anno € 80.000

3° anno € 80.000

4° anno € 70.000

5° anno € 70.000

4.4. PIANO di AVVIAMENTO

E' lo strumento principale di sostegno

all'interno del quale possono essere comprese tutte le spese di funzionamento della OP nel periodo iniziale della sua esistenza.

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

Le amministrazioni regionali, possono finanziare, nella misura del **50%**

la costituzione di un **fondo d'esercizio**

per la realizzazione di attività di commercializzazione

e non potrà superare 200.00 euro in un triennio.

D.Lgs. n°102 27/05/2005

SPESE AMMISSIBILI

Personale / aggiornamento professionale / figure manageriali / investimenti produttivi / promozione/

locazione e acquisto di strutture e/o attrezzature / spese generali (max 2% della spesa totale ammessa).

5. SETTORE “OLEOLICOLO”

NORMATIVA

Regolamento (UE) n. 1308/2013

[organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli];

Regolamento (CE) n. 865/2004 del 29 aprile 2004

[organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola];

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007

[organizzazione comune dei mercati agricoli]

Regolamento di esecuzione (CE) n. 615/2014

Regolamento di esecuzione (CE) n. 611/2014

Programma Operativo

Avrà durata triennale e sarà svolto a partire da 1 aprile 2015 fino al 1 aprile 2018.

NUMERO minimo dei SOCI

100

FATTURAZIONE

200.000 euro

ETTARI

50 ha di superficie olivetata

6. SCHEDE DI MISURA PSR

MISURA 9

La Misura sostiene la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, aventi come finalità la commercializzazione in comune dei prodotti e la definizione di norme comuni in materia di informazioni sulla produzione.

Ai sensi del **Regolamento (UE) n. 1305/2013**

SOTTOMISURA

9.1 Sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori.

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

9.1.a sostegno alla costituzione;

9.1.b promozione ed organizzazione di processi innovativi.